



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori.

<input type="checkbox"/>	DI PAOLA	ONOFRIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n 4480/2011  
depositato il 15/12/2011

- avverso la sentenza n. 518/2011 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
TARANTO  
contro:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

terzi chiamati in causa:  
AGENTE DI RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.

Atti impugnati:  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620100010361021000 IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 4480/2011

UDIENZA DEL

02/12/2015 ore 11:00

N°

1699/16

PRONUNCIATA IL:

02/12/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/06/16

Il Segretario

## EVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° 538/02-11 del 20.4.2010 l'adita CTP di Taranto, pronunciando sul ricorso proposto dalla Società ██████████ contro la cartella di pagamento di Equitalia Pragnic Spa recante l'iscrizione a ruolo di €. 54.424,00 a titolo di Iva, oltre sanzioni e interessi, scaturente dalla comunicazione inviata dal Monopolo di Stato in base all'art.14 ter e quater del DPR n° 640/72, lo accoglieva sul rilievo che non sarebbe stato notificato alla Società il titolo fondante la pretesa tributaria né la comunicazione che precede l'iscrizione prevista dall'art.2 del Dlgs n° 462/97, con l'ulteriore motivo di illegittimità consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio con la Società e nella mancata contestazione delle presunte violazioni.

Avverso la citata sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate di Taranto deducendone la illegittimità per violazione dell'art.14 quinquies del DPR n° 640/72 e 74 comma 6 del DPR n° 633/72. Sostiene l'A.F. che la comunicazione n° 8445 del 2009 dei Monopoli di Stato (che i primi giudici affermano non essere stata portata a conoscenza dell'interessato) è stata regolarmente ricevuta dalla Società come evincesi dalle relative ricevute di notifica prodotte in sede di appello. Conclude per la riforma della impugnata sentenza con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.

Resiste la Società con controdeduzioni del 23.1.2013 con le quali contesta le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiede il rigetto. In particolare eccepisce la formazione del giudicato interno non avendo l'Agenzia contestato il capo della sentenza che ha affermato, in accoglimento della specifica eccezione della Società, la mancata instaurazione del contraddittorio e la mancata contestazione delle presunte violazioni. Eccepisce, altresì, l'infondatezza della pretesa avendo optato per il regime ordinario e l'inadeguatezza della procedura automatizzata ex art.36 bis DPR 600/73 e 54 DPR n° 633/72. Insiste sulla omessa notifica dell'atto prodromico non risultando dalla documentazione prodotta in appello l'indirizzo presso cui sarebbe stato notificato e la mancata identificazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.

Deduce inoltre l'inammissibilità della documentazione prodotta in appello per violazione dell'art.58 del Dlgs. N° 546/92 e delle eccezioni asseritamente nuove per violazione del precedente art.57; rileva l'inconferenza della documentazione depositata rispetto al contenuto della cartella di pagamento considerato che la comunicazione ha per oggetto l'imposta sugli intrattenimenti mentre la cartella esattoriale ha come causale "IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti". Conclude per il rigetto dell'appello con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Alla odierna udienza pubblica la Commissione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decide come da separato dispositivo in atti.

#### CONTENUTO DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzie dello Estrato è infondato e, pertanto non merita accoglimento.

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla parte appellata concernenti l'asserita formazione di giudicato interno, nonché l'inammissibilità della prodotta documentazione per presunta violazione dell'art.58 del Dlgs n° 546/92 e delle eccezioni assertivamente nuove in presunta violazione del precedente art.57.

Va senz'altro esclusa la dedotta formazione del giudicato interno, posto che con la denunciata violazione dell'art. 14 quinquies del dPR n° 640/72 e 74 comma 6 del dPR 633/72 l'A.F. - all'evidenza - ha inteso criticare la sentenza proprio nel capo in cui viene affermata la mancanza del titolo fondativo della pretesa veicolata attraverso la impugnata cartella di pagamento sostenendo, al riguardo, la valida notifica dell'atto prodromico e, dunque, l'avvenuta contestazione delle violazioni addebitate. A tal fine ha prodotto in questa sede copia dell'avviso di ricevimento dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ovvero dell'atto di contestazione-comunicazione n° 8445 del 2009 inviato alla Società appellata dai Monopoli di Stato.

Produzione documentale di cui la Società infondatamente ne contesta la tardività, dacchè, secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione, "la tardività della produzione di un documento in primo grado non si traduce nella impossibilità di esaminare quello stesso documento in appello" (Cass. 20.12.2000 n° 16003) e che nel processo tributario di secondo grado "i documenti possono essere, invece, liberamente prodotti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 16.9.2011 n° 18907). Da ultimo (sentenza 23.10.2013 n° 24007) la Suprema Corte, giudicando su un caso analogo in cui veniva dedotta la illegittimità della sentenza della CTR per aver posto a fondamento della propria decisione documenti prodotti dall'Amministrazione solo nel giudizio di appello e non anche in quello di prime cure, ha così argomentato "Secondo l'insegnamento, di questa Corte, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art.1, comma 2, del D.lgs n° 546/92 in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione, di cui all'art.345, co.3 cpc alla produzione di documenti nel secondo grado di giudizio. La materia è - per vero - regolata in via speciale dall'art.58, co. 2 del citato d.lgs, che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irrivalenza della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11).

La citata documentazione dunque, è ammissibile e tuttavia non si appalesa idonea a provare l'avvenuta rituale notifica dell'atto presupposto.

Dall'avviso di ricevimento prodotto in atti, invero non è dato comprendere se il citato avviso è riferito alla comunicazione prot. n° 8445 del 2009 costituente il titolo fondativo della pretesa erariale sottesa alla cartella di pagamento impugnata, risultando riportata sullo stesso una "anonima" annotazione "avviso n° 8445" priva di qualsivoglia valore certificativo; inoltre, e quel che è più grave, risulta del tutto omessa l'indicazione dell'indirizzo presso cui il plico raccomandato sarebbe stato spedito essendo riportata semplicemente la dizione "diretto a [REDACTED]", cui si aggiunge la duplice e incomprensibile circostanza (contraddittoria) di una presunta consegna del plico a domicilio con firma illeggibile da parte del presunto consegnatario e, nel contempo, dell'invio di una raccomandata (per irreperibilità?), come annotato sul lato destro dell'avviso nel riquadro "Ritiro in ufficio del plico raccomandato, sicché non è dato sapere se la consegna sia avvenuta a domicilio o presso l'ufficio postale.

E' ragionevole presumere, dunque, che una siffatta notifica, giuridicamente inesistente, abbia precluso alla Società di venire a conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa erariale di cui alla opposta cartella di pagamento.

Onde, la correttezza della sentenza impugnata laddove ha riscontrato la mancata notifica del titolo sul quale è fondata la pretesa e affermato la necessità che lo stesso venisse portato nella sfera di conoscenza del destinatario onde consentirgli l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa.

Quanto precede, siccome assorbente, rende ultroneo l'esame delle restanti questioni, ~~sollevate~~ sollevate, per vero, in maniera alquanto ridondante.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza correlata alla reiezione delle eccezioni in ordine alla formazione del giudicato interno, alla inammissibilità della produzione documentale e delle eccezioni asseritamente nuove.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Spese compensate.

Taranto 2.12.2015

IL PERITORE



IL PRESIDENTE <sup>sempre</sup>  
II° COMPONENTE TARANTO  
LUCIO S. P. A.

